

Codice A1819C

D.D. 5 marzo 2026, n. 366

Programma di cooperazione INTERREG VI-A Italia - Francia ALCOTRA (Alpi Latine COoperazione TRAnsfrontaliera) 2021- 2027. Progetto ID: 21495, Titolo: Resilienza-Valanghe Acronimo: RESIL-AV. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Piemonte ed Arpa Piemonte ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 per lo sviluppo delle attività previste dal Progetto RESIL-AV. Impegno complessivo euro 20.000,00 ..



ATTO DD 366/A1819C/2026

DEL 05/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1819C - Geologico

OGGETTO: Programma di cooperazione INTERREG VI-A Italia - Francia ALCOTRA (Alpi Latine COoperazione TRAnsfrontaliera) 2021- 2027. Progetto ID: 21495, Titolo: Resilienza-Valanghe Acronimo: RESIL-AV. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Piemonte ed Arpa Piemonte ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 per lo sviluppo delle attività previste dal Progetto RESIL-AV. Impegno complessivo euro 20.000,00 su capitoli 114426 (quota FESR) e 114428 (quota Nazionale) annualità 2026 e 2027 del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028

Visti:

- il Regolamento Delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.

Preso atto che la Commissione Europea:

- con la Decisione di Esecuzione C(2022) 4662 del 29 giugno 2022 ha approvato il Programma di Cooperazione Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027 che individua il cambiamento climatico, la riduzione del rischio, la resilienza ai disastri e la gestione dell'acqua quali temi da affrontare per avere un territorio ALCOTRA più verde, attraverso la risposta a sfide comuni come la promozione di politiche transfrontaliere e di azioni di mitigazione e adattamento al cambiamento

climatico in tutti i settori, il miglioramento della capacità di risposta ai rischi locali e transfrontalieri, sia naturali che derivanti dall'uomo, il rafforzamento della governance transfrontaliera delle risorse idriche;

- con la Decisione di Esecuzione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 ha approvato l'Accordo di Partenariato 2021-2027 dell'Italia a seguito del negoziato formale avviato il 17 gennaio 2022 dal Dipartimento per le politiche di coesione.

Preso atto che il CIPESS:

- con la deliberazione n.78 del 22/12/2021 "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento" ha definito il ricorso al Fondo di rotazione che assicura il cofinanziamento nazionale per l'Italia nella misura del 20%;

- con la deliberazione n.36 del 2/08/2022 ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse Plus, Jtf e Feampa per il periodo 2021-2027.

Dato atto che:

- con DGR n. 2-6446 del 30 gennaio 2023 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del Programma Interreg VI-A Francia-Italia per il periodo 2021-2027 e dato disposizioni per la governance, autorizzando contestualmente le Direzioni regionali - previo confronto con il Settore Coordinamento dei Fondi Strutturali Europei e Cooperazione Transfrontaliera - a proporre iniziative progettuali nell'ambito dei diversi bandi che saranno pubblicati nel corso della programmazione e nel rispetto dei criteri previsti, assumendo, sia in qualità di capofila sia di partner, la titolarità e la responsabilità nella successiva gestione dei progetti che saranno finanziati;

- il Programma ALCOTRA sostiene la realizzazione di progetti che consentono ai territori transfrontalieri di collaborare, condividere conoscenze e risorse, e costruire un futuro comune basato sulla crescita sostenibile, l'innovazione e il rispetto per l'ambiente;

- il Programma Interreg Francia-Italia ALCOTRA, su decisione del Comitato di Sorveglianza del 9 aprile 2024, ha aperto dal 30 aprile 2024 il Terzo Bando per progetti singoli per un importo complessivo di 55 milioni di euro, prevedendo inizialmente il 28 novembre 2024 come data di chiusura;

- il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg France-Italia ALCOTRA, riunitosi a Gap il 7 novembre 2024, ha approvato la proroga della data di chiusura del Terzo Bando per progetti singoli dal 28 novembre 2024 al 31 gennaio 2025;

- la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Geologico ha presentato candidatura per il Terzo Bando per progetti singoli (con finestra 30/04/2024 - 31/01/2025), in collaborazione con la Provincia di Cuneo, la Fondazione Montagna Sicura (Courmayeur - Valle d'Aosta), il Politecnico di Torino, l'USMB - Universite Savoie Mont Blanc (partner francese capofila), il Dipartimento della Savoia, l'ALEA e Data-avalanche, in qualità di partner al progetto ID: 21495 Titolo: Resilienza-Valanghe. Acronimo: RESIL-AV;

- il progetto ID: 21495 Titolo: Resilienza-Valanghe, Acronimo: RESIL-AV si inserisce nell'Asse prioritario del Programma "II.Migliorare la conoscenza del territorio per rispondere alle sfide ambientali della zona ALCOTRA" e nell'Obiettivo specifico "2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe, e la resilienza, prendendo in considerazione approcci tipo ecosistemici";

- il Settore Geologico della Regione Piemonte ha, tra gli altri, anche il compito di attuare le politiche di programmazione, pianificazione, gestione e sviluppo economico in materia di prevenzione del rischio geologico, di mettere in atto azioni di valutazione e di prevenzione del

rischio valanghivo e di coordinare e supportare tecnicamente le attività delle Commissioni Locali Valanghe;

- il Comitato di Sorveglianza del Programma, in data 13 giugno 2025 ha approvato gli esiti delle attività istruttorie condotte sulle n.28 proposte progettuali ammesse alla valutazione di rilevanza e strategico-operativa a valere sul Terzo Bando per progetti singoli e conseguentemente ha approvato la proposta progettuale RESIL-AV, ritenendola idonea al finanziamento e finanziabile secondo il quadro economico previsionale con un budget complessivo di € 1.878.720,12, e per la Regione Piemonte di € 192.750,00.

Considerato che:

- con nota del 7 agosto 2025 l'Autorità di Gestione del Programma ALCOTRA ha comunicato al Capofila che la data di inizio delle attività del Progetto è stata fissata al 1° settembre 2025 con conclusione entro 36 mesi;

- in data 4 settembre 2025 è stata sottoscritta dalla Regione Piemonte la Convenzione di Cooperazione Transfrontaliera tra il Capofila francese e tutti i partner;

- con nota prot. 44177/A1819C del 6/10/2025 la Regione Piemonte ha chiesto ad Arpa Piemonte la disponibilità a partecipare, in regime di Convenzione ai sensi dell'art.15 della L.241/90, allo sviluppo delle attività previste dal Progetto RESIL-AV;

- con nota prot. 48396/A1819C del 30/10/2025 Arpa Piemonte ha manifestato la disponibilità a partecipare, in regime di Convenzione ai sensi dell'art.15 della L.241/90, allo sviluppo delle attività previste dal Progetto RESIL-AV dettagliandone contenuti e relativi costi da sostenere.

Ritenuto che risulta opportuno:

- avvalersi della collaborazione di ARPA in quanto ente tecnico-scientifico in possesso dei requisiti di competenza e professionalità nonché ente competente ai sensi della L.R. n. 18 del 26/9/2016 in ordine alle attività di previsione e monitoraggio delle condizioni di innevamento e del pericolo di valanghe sul territorio regionale;

- provvedere, a tal fine, a disciplinare i reciproci rapporti tramite una Convenzione che definisca in modo puntuale le modalità con cui impostare il supporto tecnico-scientifico;

- destinare fino ad un massimo di euro 20.000,00, quale costo stimato a ristoro delle spese che si presume saranno sostenute da Arpa Piemonte.

Dato atto, inoltre, che:

- con DD n. 1967 del 9/10/2025 è stato accertato l'intero budget a disposizione di Regione Piemonte pari a euro 192.750,00 (di cui 80 % FESR e il restante 20 % quota Nazionale);

- la Regione concorre alla realizzazione del progetto RESIL-AV dedicando proprio personale tecnico-amministrativo, dati e documenti per l'esecuzione di attività indicate all'art.3 (Compiti delle Parti) nello specifico schema di Convenzione.

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra espresse:

- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte ed Arpa Piemonte ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 per lo sviluppo delle attività previste dal Progetto RESIL-AV, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

- di ridurre la somma pari a € 20.000,00 come di seguito dettagliato:

N. Capitolo	Descrizione Capitolo	Prenotazione	Annualità	Euro
114426	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RESIL-AV, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI	4129	2026	-12.000

	COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA INTERREG VI-A ITALIA E FRANCIA ALCOTRA 2021-2027 (REGOLAMENTI UE N.2021/1058 E N.2021/1059, DECISIONE CE C(2022) 4662) - QUOTA FESR			
114428	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RESIL-AV, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA INTERREG VI-A ITALIA E FRANCIA ALCOTRA 2021-2027 (REGOLAMENTI UE N.2021/1058 E N.2021/1059, DECISIONE CE C(2022) 4662) - QUOTA NAZIONALE	4130	2026	-3.000
114426	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RESIL-AV, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA INTERREG VI-A ITALIA E FRANCIA ALCOTRA 2021-2027 (REGOLAMENTI UE N.2021/1058 E N.2021/1059, DECISIONE CE C(2022) 4662) - QUOTA FESR	1567	2027	-4.000
114428	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RESIL-AV, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA INTERREG VI-A ITALIA E FRANCIA ALCOTRA 2021-2027 (REGOLAMENTI UE N.2021/1058 E N.2021/1059, DECISIONE CE C(2022) 4662) - QUOTA NAZIONALE	1568	2027	-1.000

- di impegnare a favore di ARPA Piemonte (Cod. Benef. 39956) un importo massimo complessivo pari a € 20.000,00 (o.f.i.) come di seguito dettagliato:

- € 12.000,00 sul capitolo di spesa 114426, Missione 19, Programma 19.02, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 annualità 2026 (Quota FESR) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- € 3.000,00 sul capitolo di spesa 114428, Missione 19, Programma 19.02, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 annualità 2026 (Quota Nazionale) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- € 4.000,00 sul capitolo di spesa 114426, Missione 19, Programma 19.02, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 annualità 2027 (Quota FESR) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- € 1.000,00 sul capitolo di spesa 114428, Missione 19, Programma 19.02, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 annualità 2027 (Quota Nazionale) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione", integrata dalla DGR n.83-7989 del 18/12/2023 "Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale). Approvazione";
- LR 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- DGR n.1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";

determina

- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte ed Arpa Piemonte ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 per lo sviluppo delle attività previste dal Progetto RESIL-AV, Allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

- di ridurre la somma pari a € 20.000,00 come di seguito dettagliato:

N. Capitolo	Descrizione Capitolo	Prenotazione	Annualità	Euro
114426	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RESIL-AV, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA INTERREG VI-A ITALIA E FRANCIA ALCOTRA 2021-2027 (REGOLAMENTI UE N.2021/1058 E N.2021/1059, DECISIONE CE C(2022) 4662) - QUOTA FESR	4129	2026	-12.000
114428	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RESIL-AV, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA INTERREG VI-A ITALIA E FRANCIA ALCOTRA 2021-2027 (REGOLAMENTI UE N.2021/1058 E N.2021/1059, DECISIONE CE C(2022) 4662) - QUOTA NAZIONALE	4130	2026	-3.000
114426	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RESIL-AV, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA INTERREG VI-A ITALIA E	1567	2027	-4.000

	FRANCIA ALCOTRA 2021-2027 (REGOLAMENTI UE N.2021/1058 E N.2021/1059, DECISIONE CE C(2022) 4662) - QUOTA FESR			
114428	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RESIL-AV, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE TRANSFRONTALIERA INTERREG VI-A ITALIA E FRANCIA ALCOTRA 2021-2027 (REGOLAMENTI UE N.2021/1058 E N.2021/1059, DECISIONE CE C(2022) 4662) - QUOTA NAZIONALE	1568	2027	-1.000

- di impegnare a favore di ARPA Piemonte (Cod. Benef. 39956) un importo massimo complessivo pari a € 20.000,00 (o.f.i.) come di seguito dettagliato:

- € 12.000,00 sul capitolo di spesa 114426, Missione 19, Programma 19.02, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 annualità 2026 (Quota FESR) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- € 3.000,00 sul capitolo di spesa 114428, Missione 19, Programma 19.02, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 annualità 2026 (Quota Nazionale) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- € 4.000,00 sul capitolo di spesa 114426, Missione 19, Programma 19.02, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 annualità 2027 (Quota FESR) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- € 1.000,00 sul capitolo di spesa 114428, Missione 19, Programma 19.02, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 annualità 2027 (Quota Nazionale) la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di delegare alla sottoscrizione della Convenzione il dirigente responsabile del Settore Geologico Ing Michele Marino, autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sua sottoscrizione;

- di demandare, al Settore Geologico la predisposizione di tutti i successivi atti necessari allo sviluppo delle attività progettuali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale davanti agli organi competenti nei termini di legge.

IL DIRIGENTE (A1819C - Geologico)

Firmato digitalmente da Michele Marino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_schema_convenzione_Regione_Arpa.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico



**Programma di cooperazione INTERREG VI-A Italia - Francia
ALCOTRA (Alpi Latine COoperazione TRAnsfrontaliera) 2021- 2027
Progetto ID: 21495 - Titolo: Resilienza-Valanghe
Acronimo: RESIL-AV
CUP J21J25001810007**

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 per lo sviluppo delle attività previste dal
Progetto RESIL-AV

TRA

la **REGIONE PIEMONTE** (di seguito denominata **Regione**) con sede e domicilio fiscale in Piazza Piemonte n.1 - 10127 Torino, C.F. 80087670016 e Partita IVA 02843860012, legalmente rappresentata da _____, domiciliato, per la carica e ai fini della presente Convenzione, presso la sede legale della Regione Piemonte, nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore "Geologico" della Direzione "Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica", autorizzato alla stipula della presente Convenzione con determina dirigenziale n. ____ del _____;

E

l'**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte** (di seguito denominata Arpa Piemonte o **ARPA**), con sede e domicilio fiscale in Via Pio VII n.9 - 10135 Torino, C.F. e Partita IVA 07176380017, legalmente rappresentata da _____, domiciliato, per la carica e ai fini della presente Convenzione, presso la sede legale di ARPA, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, nominato con D.P.G.R. 13 febbraio 2023, n. 5;

PREMESSO CHE

- a) Con lettera trasmessa il 5 agosto 2025 è stata notificata, dal Presidente e dal Consigliere speciale della Regione Auvergne-Rhône-Alpes, la decisione del Comitato di sorveglianza del Programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027, del 13 giugno 2025, di selezionare il progetto ID. 21495 - RESILAV per un finanziamento a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
- b) Il progetto mira al miglioramento della gestione sicurezza della viabilità montana rispetto al rischio valanghivo attraverso la creazione di nuove procedure per l'analisi del manto nevoso e per la rilevazione automatica delle valanghe, attraverso uno scambio transfrontaliero per condividere nuove procedure e metodologie, anche con il supporto di algoritmi di intelligenza artificiale per l'elaborazione dei dati. Il fine ultimo del progetto è quello di migliorare la previsione locale del pericolo di valanghe e di potenziare l'azione dei servizi pubblici di monitoraggio e di prevenzione del rischio valanghivo sulle strade di montagna.

- c) La Regione esercita funzioni amministrative di pianificazione, programmazione e indirizzo in materia di governo del territorio e tutela ambientale ed ha anche il compito, attraverso il Settore Geologico, di supportare le politiche regionali collegate alla prevenzione del rischio idrogeologico e valanghivo, alla difesa del suolo, alla pianificazione territoriale.
- d) La LR n. 44/2000 in attuazione del Capo I della legge 15/03/1997, n. 59, all'art. 63, comma 1, lettera b), assegna alla Regione il supporto geologico tecnico, la verifica e la valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico.
- e) La prevenzione del rischio valanghivo è condotta in Piemonte anche attraverso la presenza sul territorio di Commissioni Locali Valanghe (CLV) composte da esperti per la previsione del pericolo valanghe a scala locale, a supporto dei Sindaci, al fine di attivare procedure di protezione civile per salvaguardare l'integrità di beni e l'incolumità delle persone.
- f) La LR n. 14/2019 all'art.19 (*Difesa dalle Valanghe*) prevede che le Commissioni Locali Valanghe svolgano l'attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici sulla base della metodologia indicata dalla struttura regionale competente, come previsto dal Regolamento regionale n. 7/R del 18/12/2020 "Regolamento attuativo dell'articolo 19 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna). Modalità di costituzione, gestione e funzionamento delle commissioni locali valanghe".
- g) Nell'Allegato I "*Competenze delle strutture tecniche regionali e di ARPA Piemonte*" al Regolamento 7/R/2020 si prevede che ARPA fornisca alla Regione il supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione delle attività formative e d'aggiornamento a favore dei componenti delle CLV e per l'implementazione e gestione del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) ai fini della pianificazione di protezione civile.
- h) ARPA è ente di diritto pubblico, istituito dalla Regione Piemonte con LR 60/1995, sostituita dalla LR 18/2016 e s.m.i., preposto alle attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale e, ai sensi della Legge 132/2016 e s.m.i., fa parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA). Ai sensi dell'art. 2 della LR 18/2016, Arpa concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute.
- i) Lo Statuto di Arpa, approvato con DDG n. 66/2017, individua tra i principi generali che l'Agenzia svolge, l'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria. Sulla base del proprio Statuto, in riferimento all'art. 8 comma 5d, Arpa ha adottato con DDG n. 51/2024 il proprio Regolamento di organizzazione vigente, definendo le proprie articolazioni interne.
- j) Nel citato Regolamento ed in particolare nella declaratoria, il Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali realizza processi correlati al rilievo sistematico, organizzazione e diffusione delle grandezze relative agli elementi dell'ambiente fisico, atmosferico e del clima; l'ambito operativo include la gestione delle reti di monitoraggio meteorologico, radarmeteorologico, idrologico, nivologico e la valutazione delle condizioni idrologiche, idrauliche, geologiche e valanghive ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali.
- k) In accordo con le attività sopra descritte, il Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali, si occupa dell'attività previsionale del pericolo valanghe attraverso la pubblicazione del Bollettino Valanghe per l'arco alpino piemontese e concorre alla definizione dei livelli di criticità nel Bollettino regionale di allerta, per i rischi connessi all'attività valanghiva spontanea; cura inoltre l'aggiornamento del Sistema Informativo Valanghe (SIVA), strumento cartografico-informatizzato che consente la consultazione di dati sui fenomeni valanghivi nella regione Piemonte.

- l) ARPA ha più volte collaborato e svolto con positivi risultati, attività di supporto tecnico-scientifico alla Direzione *“Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica”* della Regione, attraverso Convenzioni onerose, quali *“Convenzione per il potenziamento delle attività di monitoraggio su fenomeni franosi del territorio regionale anche tramite la Rete ReRCoMF, 2024-2025”* o la *“Convenzione tra Regione Piemonte, Arpa Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per la realizzazione del catasto regionale dei geositi e la valorizzazione del patrimonio geologico piemontese”*.
- m) La Convenzione è finalizzata a disciplinare i reciproci rapporti tra le Parti, definendo in modo puntuale le modalità con cui impostare il supporto tecnico-scientifico di ARPA per lo sviluppo delle attività previste dal Progetto RESIL-AV.
- n) Le attività oggetto della Convenzione hanno carattere istituzionale in quanto finalizzate a rendere / migliorare la previsione del pericolo valanghe e a rendere più resiliente il sistema di gestione della sicurezza delle strade montane, in un contesto climatico in continua evoluzione.
- o) L'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa.
- p) L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” dispone che “la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
- q) L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (ora riferibile all'articolo 7 del D.Lgs. 36/2023, che ha abrogato il D.Lgs. 50/2016) nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.
- r) L'art. 133, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- s) Le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e dell'attività conoscitiva del territorio nazionale.

- t) Le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'A.N.AC., intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione;

PER QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (*Premesse*)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 (*Oggetto*)

La presente Convenzione definisce le modalità di collaborazione tra le Parti firmatarie avente ad oggetto lo svolgimento delle attività previste al successivo art. 3, in particolare per quanto riguarda il supporto di ARPA.

Articolo 3 (*Compiti delle Parti*)

La Regione e l'Arpa si impegnano ad effettuare quanto di rispettiva competenza per la realizzazione delle attività previste dai Work Package (WP) definiti nel dossier di candidatura del Progetto RESIL-AV.

La Regione per le finalità oggetto della presente Convenzione mette a disposizione personale tecnico, strumentazione e documentazione e svolge il coordinamento operativo del progetto per le parti di competenza.

Inoltre, la Regione partecipa alla realizzazione delle attività previste dai seguenti Work Package:

WP4.1: creazione di un archivio dei dati nivometeorologici condivisi tra i partner;

WP4.3: implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale per facilitare il supporto alla decisione per la valutazione locale del pericolo valanghe;

WP5.1: condivisione di pratiche transfrontaliere di rilevamento e attività di formazione;

WP5.2: campagne di misura dei dati nivologici;

WP5.3: evoluzione degli strumenti e delle piattaforme esistenti;

WP5.4: sperimentazione/valutazione delle esperienze durante due esercitazioni (una in Italia ed una in Francia).

Arpa Piemonte per le finalità oggetto della presente Convenzione fornirà supporto per la realizzazione delle attività previste dai sopra indicati WP ed in particolar modo:

WP4.1: progettazione ed implementazione di API (Application Programming Interface) per la condivisione dei dati nivo meteorologici (stazioni automatiche, dati del modello 1, rilevamenti *in situ*);

WP4.3: contributo alla definizione delle specifiche degli applicativi da sviluppare per il supporto alla decisione per la valutazione locale del pericolo valanghe con l'impiego dell'intelligenza artificiale, in sinergia con le procedure operative adottate da Arpa sulla medesima tematica con l'utilizzo dei dati della rete di monitoraggio;

WP5.1: supporto tecnico, in collaborazione con Guide Alpine, per la definizione delle procedure transfrontaliere di rilevamento e per la formazione dei professionisti addetti alla

realizzazione dei test nivologici e alle valutazioni sul pericolo valanghe locale;

WP5.2: partecipazione alle campagne di misura dei dati nivologici, secondo le procedure concordate con i partner di progetto;

WP5.3: contributo alla definizione delle specifiche (*capitolato*) per l'affidamento della realizzazione di una piattaforma condivisa con il partner valdostano a supporto dell'attività delle Commissioni Locali Valanghe; collaborazione all'integrazione della piattaforma con gli applicativi di ARPA;

WP5.4: contributo e partecipazione a due esercitazioni (una in Francia ed una in Italia) per la simulazione di situazioni di emergenza valanghe sulla viabilità.

Le attività sopra menzionate, che non risultano comprese nel Catalogo dei Servizi di ARPA, sono ritenute prioritarie al fine della realizzazione del Progetto RESIL-AV e tengono conto delle risorse attualmente disponibili.

Qualora, nel corso della durata del Progetto RESIL-AV, sorgesse l'esigenza di svolgere altre attività e si rendessero disponibili ulteriori risorse, le Parti decidono sin d'ora di collaborare aggiornando la durata della presente Convenzione declinata dall'art. 5.

Articolo 4 (Referenti di attività)

Quali referenti per l'attuazione della presente Convenzione, la Regione e l'ARPA individuano rispettivamente:

- per Regione Piemonte: _____;
- per Arpa Piemonte: _____.

Articolo 5 (Durata, decorrenza e proroga)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e termina alla chiusura del progetto Resil-Av (31/08/2028).

Qualora, per cause non imputabili alle Parti, non sia possibile il rispetto dei termini previsti, le Parti, di comune accordo sin da ora pattuiscono di procedere ad una revisione del cronoprogramma stesso al fine di ultimare le prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche attraverso una rimodulazione delle attività, ferma restando la naturale scadenza della Convenzione.

Resta inteso che, l'eventuale proroga del Progetto RESIL-AV, se concessa dall'Autorità di Gestione, comporterà la proroga della presente Convenzione per il solo periodo indicato dalla stessa Autorità di Gestione, con analogo slittamento del termine di pagamento del saldo di cui all'art. 8, *Modalità corresponsione dei rimborsi*.

Articolo 6 (Piano economico)

Per lo sviluppo delle attività previste dalla presente Convenzione, la Regione si impegna a rimborsare all'ARPA, quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sino ad un importo massimo di € 20.000,00 (f.c. IVA).

Tale importo è da considerarsi fuori del campo di applicazione IVA (art. 4 del D.P.R. n. 633/72) in quanto trattasi di attività istituzionale di Arpa Piemonte.

Articolo 7

(Modalità di rendicontazione delle spese sostenute)

ARPA trasmette, entro il 15 ottobre 2026, il 15 ottobre 2027 ed il 30 giugno 2028, alla Regione una relazione sull'attività svolta e sugli interventi effettuati, riportando nel dettaglio le spese sostenute per ciascuna delle attività indicate al precedente art.3 "*Compiti delle parti*", distinguendo tra acquisizioni di beni e servizi, spese di personale e spese di trasferta.

La documentazione comprovante le spese sostenute deve essere conservata in originale per tutta la durata delle attività e per i cinque (5) anni successivi alla conclusione della Convenzione presso gli uffici di ARPA e messa a disposizione per eventuali controlli di secondo livello da parte degli uffici regionali competenti e dell'Autorità di Gestione.

Articolo 8

(Modalità corresponsione dei rimborsi)

L'importo complessivo di € 20.000,00 (f.c.iva), di cui al precedente art. 6 "*Piano economico*", o superiore in caso di successive integrazioni, è riconosciuto secondo lo schema seguente, a fronte della presentazione da parte di ARPA di una nota di debito, accompagnata dai documenti giustificativi delle spese sostenute e della relazione periodica di cui all'art. 7:

- a) prima tranche, pari ad € 15.000,00 (f.c.iva), entro il 15 dicembre 2026, relativa alle attività svolte nel corso del 2026;
- b) seconda tranche, pari ad € 3.000,00 (f.c.iva), entro il 15 dicembre 2027, relativa alle attività svolte nel corso del 2027;
- c) saldo, pari ad € 2.000,00 (f.c.iva), entro il 30 agosto 2028, relativo alle attività svolte nel corso del 2028 e comunque fino alla fine del progetto, in caso di proroga.

Articolo 9

(Norme antinfortunistiche)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 10

(Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)

Il contenuto del presente atto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Articolo 11

(Riservatezza)

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro

volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Articolo 12

(Recesso)

Le Parti potranno risolvere consensualmente la presente Convenzione, stabilendo di comune accordo modalità e condizioni.

Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione per casi di grave inosservanza degli obblighi da essa derivanti o per motivi riconducibili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con preavviso scritto di mesi tre da notificarsi alle controparti tramite lettera trasmessa via PEC. In caso di risoluzione o recesso, è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto e prodotto in termini di obblighi economici e di risultati tecnici, previa concorde valutazione fra le Parti delle attività effettivamente svolte.

Eventuali modifiche alle clausole sottoscritte dovranno essere concordate dalle Parti e formalizzate con atto aggiuntivo.

Articolo 13

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate con lo *European Data Protection Board* "EDPB".

Articolo 14

(Titolarietà dei risultati e pubblicazioni)

Le Parti sono titolari dei risultati e dei dati acquisiti per conseguirli e derivanti dalla presente Convenzione. Nelle eventuali pubblicazioni derivate dalle attività della presente Convenzione, si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

Al fine di rispettare le norme di Pubblicità previste dal Programma Interreg VI A Italia-Francia 2021-2027 eventuali prodotti realizzati nell'ambito della Convenzione devono riportare i riferimenti al Programma ALCOTRA, al Progetto RESIL-AV e al cofinanziamento da parte dell'Unione Europea.

Articolo 15

(Foro Competente)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che dovesse insorgere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Per le controversie della presente Convenzione, per le quali non sia possibile la definizione amichevole, è competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 16

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte n. 1, PEC: geologico@cert.regione.piemonte.it
- Arpa Piemonte in Torino, Via Pio VII n. 9, 10135 PEC: protocollo@pec.arpa.piemonte.it

Articolo 17

(Spese di bollo e registrazione)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche e integrazioni.

Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico di Arpa Piemonte.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'ARPA Piemonte (ex art. 15 D.P.R. n. 642/72) a seguito di Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Torino, prot. n. 27874 del 06/03/2017.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del DPR 131/86 e i conseguenti oneri saranno a carico di chi richiede tale registrazione.

Articolo 18

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n.241 e nel rispetto dell'articolo 20 comma 1 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale).

PER LA REGIONE PIEMONTE

II RESPONSABILE DEL SETTORE GEOLOGICO DELLA DIREZIONE REGIONALE
OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

PER ARPA PIEMONTE

IL DIRETTORE GENERALE
